

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FORMAGGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FORMAGGIA

Seduta del 24/02/2026

FATTO

Nel ricorso, il ricorrente, riportandosi integralmente al reclamo preventivo, afferma: di aver sottoscritto un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, n. *044 in data 20/09/2019 da rimborsare in n. 120 rate da € 127,00; che tale contratto veniva estinto anticipatamente il 31.10.2023; che in relazione a detto contratto, non venivano restituiti gli oneri economici in proporzione alle rate residue, secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*; che nel settembre 2025 aveva infruttuosamente avanzato reclamo.

Formula le domande che seguono: *“1. Su queste basi, posto che il finanziamento è stato estinto anticipatamente, si chiede al Collegio adito di ordinare alla Banca il rimborso pro quota degli oneri netti pari ad Euro 1.410,00, in applicazione del menzionato criterio proporzionale ratione temporis, così come evidenziato nel reclamo al lordo di quanto già nel frattempo eventualmente rimborsato, da considerarsi a titolo di acconto; in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio pro-rata per i costi ritenuti recurring e gli oneri assicurativi (secondo il consolidato orientamento ABF), per commissioni e/o costi ritenuti up front si chiede una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi (Coll.Coordinamento 26525/2019); in ogni caso si chiede: 2. la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute; 3. la refusione delle spese per assistenza difensiva quantificate in Euro 200,00, o il diverso importo che Codesto*

Spettabile Collegio riterrà di liquidare in maniera equitativa, per l'assistenza che si è resa necessaria al fine di ottenere il riconoscimento dell'accertato diritto alla restituzione, da considerarsi alla stregua di una componente del più complessivo ristoro riconosciuto in favore del mio cliente; 4. la refusione del contributo di Euro 20,00 relativo alle spese per la procedura; 5. il riconoscimento degli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo".

L'intermediario, nelle controdeduzioni, ha affermato che nel contratto, come normativamente previsto, sono riportate in modo analitico le voci di costo non soggette a rimborso, ed è in particolare esplicitato che non sono oggetto di rimborso le "spese di istruttoria", in quanto non riguardano attività soggette a maturazione nel tempo e successive al perfezionamento dello stesso e le "spese di intermediazione" che comprendono i costi e gli oneri sopportati per l'attività svolta dalla rete di vendita diretta o indiretta dalla fase preistruttoria della pratica alla liquidazione dell'importo totale del credito al cliente; che le uniche voci oggetto di rimborso sono date dagli "Interessi nominali"; che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza del 09/02/2023, nel richiamare la Lexitor, denota che nella normativa europea relativa al credito immobiliare sia previsto un sistema di tutela rafforzato al consumatore, il documento c.d. PIES, che obbliga il finanziatore all'elencazione e definizione della natura *up-front* o *recurring* dei costi applicati; che diversamente la direttiva europea sul credito al consumo prevede l'obbligo per i finanziatori di emettere il Secci, documento che prevede genericamente l'elencazione dei costi senza fornire differenziazione e descrizione sulla natura degli stessi; che dalla lettura delle due pronunce traspare che il vero discrimine non sia il contesto normativo di origine ma il livello di trasparenza che ogni contratto garantisce al consumatore anche sulla scorta delle diverse normative nazionali di recepimento delle direttive; che si deve pertanto guardare alla normativa primaria e secondaria che negli anni ha obbligato gli intermediari a distinguere tra costi *up front* e *recurring*; che il consumatore italiano, se la documentazione contrattuale corrisponde a quanto richiesto dal legislatore e delinea la differenza tra costi legati e non legati alla vita del contratto, ha ottenuto il grado di tutela richiesto dal legislatore europeo e quindi si dovranno ritenere non rimborsabili i costi definiti *up front*; che nel caso di specie il rimborso non è dovuto in quanto riferibile a voci esplicitamente indicate al consumatore in modo chiaro e trasparente come *up front*; che le spese di intermediazione sono state versate dall'intermediario ad un soggetto terzo al quale ha provveduto a versare la somma indicata nel contratto alla voce "spese di intermediazione"; che l'*accipiens* effettivo delle somme corrisposte dal ricorrente a titolo di "spese di intermediazione" è l'agente intervenuto per la stipula del contratto, al quale ha versato l'intera voce e, pertanto, l'intermediario è privo di legittimazione passiva quanto alla domanda di ripetizione delle spese di intermediazione. Per tutto quanto rilevato, l'intermediario chiede *"In via principale di non accogliere e per l'effetto respingere il ricorso de quo per tutte le motivazioni esposte nel corpo delle controdeduzioni; in via subordinata, di ritenere ... carente di legittimazione quantomeno per la richiesta di restituzione degli oneri di intermediazione"*.

DIRITTO

Si osserva, preliminarmente, che l'intermediario eccepisce l'insussistenza della propria legittimazione passiva *"quantomeno per la richiesta di restituzione degli oneri di intermediazione"* e ciò anche perché sarebbe intervenuto nella sottoscrizione un agente in attività finanziaria, cui sarebbero stati versati tali oneri. L'eccezione non può essere accolta. Si richiama, in proposito, in via generale, il consolidato orientamento dei collegi territoriali, secondo cui tutti i costi *up-front* (compresi quelli di intermediazione) devono essere oggetto di restituzione da parte del finanziatore, posto che le eventuali scelte organizzative dell'intermediario che decida di avvalersi di una rete di agenti o mediatori (e i relativi costi) non devono gravare sul cliente. In questo senso, anche Collegio di Milano, che, con la decisione n. 12467/2023, ha affermato che: *"In ogni caso, si osserva che l'orientamento dei Collegi è nel senso di ritenere sussistente la legittimazione passiva in capo all'intermediario anche per i costi poi retrocessi ad*

altro soggetto". (cfr. di recente Collegio di Bari, decisione n. 6852/23 del 04/07/2023: "Al medesimo esito deve pervenirsi con riguardo alle commissioni corrisposte in favore della società di intermediazione intervenuta nella fase prodromica alla stipula del contratto concluso fuori sede; la circostanza che il prestito sia stato collocato, dietro corrispettivo, per il tramite di una società di intermediazione creditizia intervenuta nell'operazione di prestito, non muta infatti la titolarità del rapporto che permane esclusivamente in capo all'istituto erogante). Il Collegio di Coordinamento ha anche affermato, con la decisione n. 6816/2018, relativamente alla domanda di restituzione dei costi non maturati e relativi a un prestito rimborsabile contro cessione del quinto dello stipendio estinto anticipatamente, che la fonte del credito restitutorio del cliente non è il contratto, bensì il pagamento delle somme richieste al momento dell'estinzione del finanziamento. Fonte del credito è quindi l'indebito che sorge quando, per estinguere il finanziamento, in base al conteggio estintivo l'intermediario richieda il versamento di un importo non decurtato degli oneri non maturati, in violazione dell'art. 125-sexies TUB. È dunque il pagamento di un importo più elevato, comprensivo di tali costi, che determina il diritto alla pretesa restitutoria del cliente (si veda anche Collegio di Milano, decisione n. 12163/23).

Venendo dunque al merito, si osserva, in fatto, che, per quanto emergente dalle evidenze prodotte, il contratto è stato stipulato il 20.09.2019; prevede quale importo totale dovuto 15.240,00, da pagarsi in 120 rate mensili con interessi e spese, in particolare spese di intermediazione e spese di istruttoria; in base alla descrizione contrattuale, le spese di istruttoria ricomprendono anche gli "oneri erariali obbligatori per legge sul contratto di finanziamento", ed il SECCI in atti consente di evincere che l'importo di tali oneri è pari a 16,00 Euro; il finanziamento risulta estinto a far data 31.10.2023, alla scadenza della rata n. 48; la liberatoria prodotta conferma l'estinzione del finanziamento alla suddetta data.

Il contratto in esame è stato dunque sottoscritto prima del 25 luglio 2021, data dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/21.

Alle operazioni di cessione del quinto dello stipendio (CQS) ed alle operazioni di prestito con delegazione di pagamento si applica la disciplina del credito al consumo. L'estinzione anticipata del contratto è disciplinata dall'articolo 125 sexies del Testo Unico Bancario (TUB), come riformulato dall'art. 11-octies, comma 2, D. L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106 (pubblicata sulla G.U. n. 176 del 24.07.2021 ed entrata in vigore il successivo 25.07.2021). La legge di conversione prevedeva quale criterio temporale che: *"Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti"*.

Con sentenza n. 263/22 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del succitato art. 11-octies, comma 2, DL n. 73/21, limitatamente alle parole "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia". La Corte ha statuito che: *"L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor"*.

Per quanto riguarda i finanziamenti stipulati in data precedente al 25 luglio 2021, l'art. 27 (Estinzione anticipate dei contratti di credito al consumo) del decreto legge 10 agosto, n. 104 (cosiddetto Decreto "Omnibus"), convertito in legge 9 ottobre 2023, n. 136, richiamando il diritto dell'unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia, conferma la riduzione di tutti i costi sostenuti dal cliente, siano essi ricorrenti (*recurring*) o istantanei (*up front*), escluse le imposte.

Stante la rimborsabilità di tutti i costi sostenuti dal cliente e gli orientamenti pure condivisi dai Collegi successivamente alla citata pronuncia della Corte Costituzionale, i criteri di rimborso -già enunciati dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525 del 17 dicembre 2019 (decisione richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla sentenza *Lexitor*)- sono: per i costi *recurring* (ricorrenti), si utilizza il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso); per i costi *up front* (istantanei). in assenza di una diversa previsione pattizia, vale il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Dunque, secondo gli orientamenti di recente condivisi tra i Collegi, per i contratti stipulati ante 25 luglio 2021, in assenza di diversa pattuizione contrattuale, si applica ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* e ai costi *up front* il criterio della c.d. “curva degli interessi” (in continuità con la Decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19).

Nella specie, pertanto, in applicazione dei suddetti criteri, il risultato dell'importo totale da rimborsare al cliente diviene pari ad Euro 930,40, da arrotondare a Euro 930,00. L'importo dovuto è dunque inferiore a quello di Euro 1.410,00 richiesto dal cliente, che ha calcolato tutte le voci di costo secondo il criterio del *pro rata temporis* e non ha scomputato gli oneri erariali dalle spese di istruttoria.

Quanto osservato comporta il parziale accoglimento del ricorso limitatamente all'importo (arrotondato) di Euro 930,00.

Il ricorrente chiede anche la restituzione delle “*quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza e quindi non dovute*”.

Trattasi di domanda del tutto generica e non supportata da alcuna evidenza probatoria, che la ricorrente avrebbe dovuto fornire, come da onere a suo carico, stante la necessità di applicare i criteri generali in tema di riparto dell'onere della prova. La domanda va dunque respinta.

Il ricorrente chiede, ancora, gli interessi legali a far data dal giorno del reclamo e le spese legali quantificate in € 200,00 o nel diverso importo determinato in via equitativa dal Collegio, nonché il rimborso della somma per la procedura di € 20,00.

Quanto agli interessi legali la domanda può essere accolta, proprio secondo la formulazione fattane dal ricorrente, che è conforme all'orientamento ormai consolidato del Collegio di Coordinamento (Collegio di coordinamento, decisione n.5304/13) e dei Collegi territoriali.

Quanto alla domanda di rifusione delle spese di assistenza tecnica, quantificate in € 200,00 o comunque in somma equitativa, la domanda non può essere accolta. Ed invero, a parte l'accoglimento solo parziale della domanda, si osserva che non è necessaria davanti all'ABF la presenza di un legale per assistere il cliente-consumatore (secondo la regola di base stabilita dalla Corte di Giustizia nella decisione 14 giugno 2017, causa C-75-16). Questi tuttavia, nell'ambito delle procedure ADR (cui è riconducibile quella svolta dall'ABF), ha la facoltà di farsi assistere da un avvocato (art.141 ter, comma 4, Codice del Consumo); tale scelta è però giustificata ove si riscontrino complesse questioni giuridiche sostanziali o procedurali (Collegio di Coordinamento, decisione [n. 4580/25](#)), circostanza che non ricorre nel caso di specie, stante l'orientamento ormai consolidato formatosi sulle varie questioni oggetto della presente controversia.

Spetta invece a parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

Conclusivamente, il ricorso va accolto solo in parte, nei termini di cui alla motivazione, con le conseguenti pronunce di cui al dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 930,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE